

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE**

composto nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Pedrelli	Presidente
Dott. Fausto Basile	Giudice
Dott. Alfredo Landi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado 55017/2019 R.G.A.C. vertente

**TRA**

.....  
elettivamente domiciliati in ..... presso lo studio dell'avv.  
Giampaolo Morini che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di  
citazione;

**ATTORI**

**E**

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.,  
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Morera e  
Giuseppina Satta, nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Giuseppe  
Toniolo n.6, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;

**CONVENUTO**



NONCHÉ

AMCO - Asset Management Company s.p.a.,

in persona del procuratore Antonio Moschetti, rappresentata e difesa dall'avv. Pieremilio Sammarco, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi n.48, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di intervento;

INTERVENIENTE

OGGETTO: fideiussione-antitrust.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 15 giugno 2023, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

convenivano in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito MPS), chiedendo (come ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni):

-di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni impugnate;

-di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca convenuta per aver segnalato l'esposizione in Centrale Rischi, nonché la sofferenza della posizione, ed aver sottoposto i fideiussori a iscrizioni ipotecarie e azioni esecutive;

-di condannare la banca per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale al risarcimento danni in favore degli attori nella misura di € "1000.000,00" ciascuno o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Le fideiussioni impugnate erano quelle rilasciate da ..... i a garanzia dei crediti del ..... rispettivamente in data 16.11.2003 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena ed in data 23.7.2002 in favore dell'allora Banca Toscana (poi incorporata in MPS).

La MPS si costituiva in giudizio chiedendo:

in via pregiudiziale,

di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione attorea per difetto di interesse ad agire, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda poiché inammissibile;



nel merito,

di rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, prescritte, infondate e non provate;

in via subordinata,

in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di nullità della fideiussione dedotta in lite, limitare la declaratoria di nullità alle sole clausole di cui artt. 2, 6 e 8 del contratto contestato, confermando per il resto l'efficacia e la validità della fideiussione;

condanna degli attori ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

L' AMCO - Asset Management Company s.p.a. interveniva nel procedimento quale attuale titolare del credito nei confronti del ..... e dei fideiussori a seguito dell'atto di scissione del 25.11.2020 con effetti dal giorno 1.12.2020.

Essa aderiva alle argomentazioni e conclusioni di parte convenuta eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie avanzate dagli attori.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.

Va, preliminarmente, ritenuta l'ammissibilità del suddetto intervento, considerato l'interesse della parte interveniente, quale attuale titolare dei crediti sussistenti nei confronti del C

n liquidazione e dei suoi fideiussori, al rigetto dell'avanzata domanda di nullità delle fideiussioni impugnate.

Preliminarmente, va osservato che la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus in parola (di cui è allegata solo quella rilasciata alla MPS) per la violazione della normativa antitrust si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione rilasciati da ..... i avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.

Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche "le pratiche concordate", che non solo "abbiano per oggetto", ma anche che abbiano "per effetto" di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un "cartello" (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità "ad ogni effetto".

L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente



perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell’addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.

Difatti, le argomentazioni della Banca d’Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un’attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; - precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull’insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.

Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.

L’Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall’ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all’epoca dell’istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell’istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.

La Banca d’Italia, nella veste (che all’epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.

Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso (Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n. 13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell’ABI di approvazione delle Norme Bancarie Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell’intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l’accesso al credito e l’effettività



delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.

Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”

In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:

i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale (e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto consequenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.

Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo... intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò



consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)».

La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente; in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.

Nel caso di specie, premesso che per l'atto di fideiussione non allegato rilasciato alla Banca Toscana, vi è il richiamo nell'atto di conferma delle fideiussioni sottoscritto nel 2009

i (nel limite di euro 1.600.000,00) si rileva come dall'atto di fideiussione allegato e dall'atto di conferma delle fideiussioni risulta che si tratta di fideiussioni omnibus le cui disposizioni contrattuali coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva repute dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.

La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che:

le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;

la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.

Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:

-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;

-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;



-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.

Per quanto detto, seppur può configurarsi una nullità parziale delle fideiussioni in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, va rilevato che gli attori, nonostante fosse stato oggetto del contraddittorio la configurabilità di una nullità parziale delle fideiussioni, come eccepito dalla banca convenuta, non ha mutato la domanda di nullità assoluta, né ha avanzato, in via subordinata, la domanda di nullità relativa.

Sul punto va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 41994 del 2021 precisano come qualora le parti, all'esito dell'indicazione di ufficio della questione di nullità relativa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, il giudice deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., 18/06/2018, n. 16501).

Tale principio, deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie dove, a seguito dell'eccezione di nullità relativa e non assoluta delle fideiussioni avanzata dall'istituto di credito non necessitava l'indicazione di ufficio della questione in quanto già presente del procedimento e possibile oggetto di approfondimento in sede di contraddittorio.

Infatti, si ritiene come la rilevazione di ufficio di una nullità, assoluta o relativa, sia dovuta dal giudice quando la questione non sia già stata introdotta dalle parti al fine di determinare l'esatto e completo oggetto del processo e consentirne un adeguato contraddittorio.

Nel caso di specie, in cui la questione di nullità relativa è stata introdotta dalle parti e vi è stato un completo contraddittorio sul punto, rimane l'impossibilità dell'organo giudicante di sovrapporsi alle determinazioni delle parti e, quindi, di non poter pronunciarsi, sulla domanda di nullità relativa se non avanzata, anche solo in via subordinata entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (né rileva la richiesta della parte convenuta di limitare la pronuncia di nullità alle sole clausole in discussione, in quanto avanzata solo in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di nullità avanzata dagli attori).

Pertanto, deve ritenersi infondata, per quanto sopra detto, la domanda di nullità assoluta delle fideiussioni in oggetto.

Riguardo alla domanda risarcitoria deve, preliminarmente, ritenersi legittima la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dall'istituto di credito dell'esposizione, considerata la validità delle fideiussioni.

Va rilevato, poi, che le altre condotte contestate dagli attori su cui si basa la domanda risarcitoria -segnalazione a sofferenza, iscrizioni ipotecarie ed azioni esecutive nei confronti dei fideiussori- oltre



a non essere provate, risultano in parte legittimate in considerazione della validità delle fideiussioni (inoltre i danni sono solo genericamente dedotti senza fornirne prova).

Conseguentemente, anche la domanda risarcitoria risulta infondata.

Pertanto, considerata assorbita ogni altra questione, vanno rigettate le domande attoree.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, tenendo conto che la domanda risarcitoria è stata avanzata solo nei confronti della parte convenuta.

Non si ritiene vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art.96 III comma c.p.c. in considerazione della particolare natura della questione.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta le domande attoree;

condanna ..... n solido, alla rifusione,

in favore della parte convenuta e della parte intervenuta delle spese di lite, che si liquidano complessivamente:

per la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in euro 18.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

per la AMCO - Asset Management Company s.p.a., in euro 10.000,00 per compensi oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

rigetta la richiesta ex art.96 III comma c.p.c..

Roma, 28.10.2023

Il Presidente

Claudia Pedrelli

Il Giudice est.

Alfredo Landi

